



COMUNE DI VOBARNO

PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N. 578 IN DATA 18/12/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZIO ARTISTICO DI PUBBLICO TRATTENIMENTO PER IL GIORNO 21 DICEMBRE 2019 - CIG ZAA2B20BC6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(nominato con decreto del Sindaco n. 9 in data 05.07.2019)

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28.01.2019 avente oggetto: "Aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021" ;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.01.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, la nota integrativa e i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 4.02.2019 avente oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione 2019-2020-2021 – parte finanziaria";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 04.02.2019 con la quale è stato approvato il piano della performance - mappa strategica per il periodo 2019-2021;

PREMESSO che, nell'ambito delle iniziative celebrative delle festività di fine anno, l'assessorato alla cultura ha dato indicazioni agli uffici di acquisire un servizio artistico per serata di pubblico trattenimento da svolgersi presso piazza Martiri della Libertà il 21 dicembre 2019, tramite l'esibizione del gruppo "Absolud Joy", noto all'assessorato di riferimento per le peculiari abilità artistico-musicali (concerto Gospel);

CONSIDERATO che, data la particolare natura dell'iniziativa l'assessorato ha individuato il suddetto gruppo quale soggetto idoneo a soddisfare le esigenze di animazione ai fini di intrattenimento culturale perseguiti dall'amministrazione nella fattispecie;

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017, recante il "Codice dei contratti pubblici";

ATTESO:

- che l'art. 31 comma 1 del Decreto citato prevede che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP);
- che l'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto citato prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, forniture e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- che l'art. 63 comma 2 lett. b) n. 1) del Decreto citato prevede, altresì, che è possibile il ricorso all'affidamento tramite procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di bando di gara allorchè i servizi/forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore quando lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

- che l’art. 32 comma 2 del Decreto citato prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- che le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, stabiliscono al punto 3.1.3 che *“in determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”*;
- che l’art. 37 comma 1 e comma 4 del Decreto citato prevedono che le stazioni appaltanti che siano comuni non capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza

RILEVATO che per il servizio di cui trattasi, non è attualmente esistente alcuna convenzione Consip S.p.A, e/o Agenzia Regionale Centrale Acquisti per la Lombardia, come da odierna consultazione dei siti web istituzionali *“acquistinretepa.it”* e *“arca.regione.lombardia.it”* effettuata dallo scrivente Responsabile e pertanto, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell’art. 1 del DL. n. 95/2012, convertito in legge 07/08/2012 n. 135, risulta possibile e legittimo l’affidamento ad operatore economico autonomamente individuato dall’ente;

RITENUTO, data la natura della prestazione professionale in argomento, di procedere all’affidamento diretto in quanto trattasi di prestazioni di opera professionale di tipo artistico e in quanto tali, per il loro carattere di infungibilità, risultano inadeguate ad essere oggetto di procedure comparative;

CONSIDERATO che il gruppo musicale succitato fa riferimento, sul piano amministrativo, al regista ditta Andrea Candido, partita IVA n. 05869700962, che provvederà anche alla fatturazione delle prestazioni;

VISTI il preventivo della ditta acquisito al protocollo comunale n. 20820/2019 del 16/12/2019, con cui si offre il servizio artistico di che trattasi per un corrispettivo complessivo di € 800,00 IVA esente , oltre € 32,00 per 4% INPS;

ATTESO:

- che ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato da ultimo dall’art. 1 comma 130 della Legge n. 145 del 30/12/2018, gli enti locali sono tenuti, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a servirsi del mercato elettronico della p.a. ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;
- che l’appalto ha un valore inferiore ad € 5.000,00 e pertanto non ricorre l’obbligo di affidamento mediante sistemi di intermediazione telematici di cui 1 comma 450 della legge n. 296/2006 cit.;

RITENUTO di esentare l'affidatario dalla prestazione di garanzia definitiva a corredo dell'offerta in quanto, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016:

- si procede tramite affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. A del decreto;
- l'appalto di che trattasi è connotato da ridotte difficoltà tecnico-prestazionali da parte dell'affidatario e pertanto non si ritiene necessario acquisire specifiche garanzie assicurative inerenti l'esecuzione;
- il valore dell'appalto è in termini assoluti piuttosto modesto e pertanto prevalgono nella fattispecie esigenze di snellezza e semplificazione degli adempimenti amministrativi inerenti l'affidamento e l'esecuzione;

RITENUTO di autorizzare l'affidamento alla ditta citata del servizio di che trattasi, motivando l'affidamento diretto con la circostanza che:

- l'importo del contratto è di valore inferiore alla soglia di € 40.000,00 entro la quale è normativamente consentito l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36 comma 2 lett. A del Decreto legislativo n. 50/2016);
- l'art. 63 comma 2 lett. b) n. 1) del Decreto n. 50/2016 prevede, altresì, che è possibile la negoziazione diretta non preceduta da bando o procedura comparativa allorchè i servizi/forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore quando lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica, come nella fattispecie;
- ai sensi degli artt. 30 comma 1 e 36 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 l'affidamento di che trattasi risponde ai principi di:
 - economicità, in quanto i costi contrattuali risultano in linea con i prezzi medi di mercato e dunque adeguatamente convenienti sul piano contabile-finanziario ed il corrispettivo è comunque di entità non rilevante in termini assoluti;
 - efficacia e tempestività, in quanto l'affidamento diretto consente la rapida individuazione del contraente e pertanto la pronta esecuzione della fornitura/servizio, superando le inevitabili complicanze di tipo procedimentale e temporale che deriverebbero da una selezione su gara;
 - correttezza e proporzionalità, in quanto dato il valore modesto dell'appalto risultano prevalenti nella circostanza esigenze di speditezza dell'azione amministrativa, a fronte invece della opportunità e/o obbligatorietà del ricorso a procedure di natura comparativa allorchè i valori economici siano più significativi;
 - non discriminazione, in quanto l'individuazione del fornitore è avvenuta esclusivamente sulla base delle valutazioni di efficacia ed opportunità di cui sopra e senza discriminazioni di carattere territoriale, economico o di qualsiasi altra natura;
 - trasparenza e pubblicità, in quanto l'affidamento in argomento viene reso noto al pubblico tramite pubblicazione del presente provvedimento all'albo on-line e sulla sezione "*Bandi di gara e contratti*" di "*Amministrazione trasparente*" del sito internet istituzionale dell'ente;

RICORDATO che gli spettacoli sono aperti al pubblico ed a titolo gratuito;

DATO ATTO che non è necessario da parte della ditta ottenere i permessi per occupazione suolo pubblico per il concerto di cui trattasi, in quanto manifestazione organizzata dalla Amministrazione Comunale su area appartenente al patrimonio comunale;

D E T E R M I N A

1. di assumere determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio artistico in premessa descritti da parte del gruppo "*Aboslud Joy*", in premessa descritto;

2. di dare atto che il gruppo musicale succitato fa riferimento, sul piano amministrativo, alla regista ditta Andrea Candido, partita IVA n. 05869700962, che provvederà anche alla fatturazione delle prestazioni;
3. di individuare quale responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 il sottoscritto Responsabile del servizio;
4. di assumere il seguente impegno di spesa mediante imputazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021, competenza 2019, dando atto che sussiste la necessaria disponibilità:

CAPITOLO DI PEG anno 2019	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	CONTO PIANO FINANZIARIO	IMPORTO DA IMPEGNARE €.
7750	5	2	1	3	U.1.03.02.99.000	832,00

5. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2019;
6. di attestare la non sussistenza di conflitti di interesse per tutte le situazioni esaminate ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rossano Cadenelli / INFOCERT SPA
(Sottoscrizione apposta digitalmente)